

DECRETO MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 17 aprile 1998, n. 179.

Regolamento recante abrogazione del regolamento adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 27 febbraio 1996, n. 208, e sostituzione degli allegati 1 e 2 al regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.

Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10-06-1998

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE concernente l'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l'articolo 53 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, di attuazione della direttiva 88/182/CEE e l'articolo 46 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di attuazione della direttiva 94/10/CE;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1990;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 18 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva 89/336/CEE, modificata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE, relativa alla compatibilità elettromagnetica;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, di attuazione della direttiva 91/263/CEE, modificata dalle direttive 93/68/CEE e 93/97/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 27 febbraio 1996, n. 208, concernente: "Regolamento recante sostituzione degli allegati 1 e 2 al regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la circolare del Ministero delle comunicazioni 8 gennaio 1998, n. 102530/100711V/CR, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1998 con cui è stata impartita la direttiva sul procedimento per il rilascio del certificato di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni, direttive 83/189/CEE e 94/10/CE;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza della 1 sezione del 3 ottobre 1995 sul decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 208;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;

Vista la procedura d'infrazione n. 97/0006 per mancata comunicazione alla Commissione, allo stato di progetto, del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 208, in violazione del disposto della direttiva 83/189/CEE e successive modificazioni;

Vista la notificazione di questo regolamento ai sensi della direttiva 83/189/CEE e successive modificazioni, con numero di riferimento 97/359/I e scadenza 6 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 16 aprile 1998;

Rilevato che le disposizioni del presente regolamento riproducono le disposizioni recate dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 208, e ritenuto, pertanto, di non dover sottoporre il regolamento all'esame del Consiglio di Stato già pronunciatosi in materia nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I punti terminali per l'accesso alle reti di telecomunicazioni sono descritti negli allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del presente regolamento.

2. Gli allegati 1 e 2 sostituiscono gli allegati 1 e 2 al regolamento ministeriale 23 maggio 1992, n. 314.

Art. 2.

1. E' abrogato il decreto 27 febbraio 1996, n. 208.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 aprile 1998

Il Ministro: Maccanico

Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1998

Registro n. 4 Comunicazioni, foglio n. 202

Allegato 1

TERMINAZIONE TELEFONICA UNIFICATA TRIPOLARE

1 - Generalità.

Il presente allegato definisce le caratteristiche tecniche della terminazione telefonica tripolare utilizzata per l'allacciamento: alla rete telefonica commutata; alla rete "foniadati", allacciamento a due fili; ai circuiti diretti analogici, ad esclusione dei collegamenti per dati.

Tale terminazione potrà essere: senza protezioni longitudinali; con fusibili; con fusibili e impedenza; con PTCR con PTCR ed impedenza.

Indipendentemente dalla particolare configurazione di cui sopra, saranno comunque garantite la compatibilità meccanica con le spine tripolari degli altri tipi sopra citati e la compatibilità elettrica con i diversi tipi di terminali analogici dotati di spine tripolari.

2 - Caratteristiche e prescrizioni costruttive.

2.1 - Dimensioni.

All'interno della terminazione telefonica tripolare unificata possono essere presenti: dei dispositivi di protezione longitudinali come ad esempio fusibili, PTCR o qualsiasi altro dispositivo con caratteristiche elettrico/funzionali equivalenti o migliorative; un'opportuna impedenza di chiusura.

Forma e dimensioni corrispondono a quanto indicato nel disegno allegato per la terminazione telefonica unificata tripolare (fig. 1).

Nelle figure sono riportate le quote essenziali inerenti: il dimensionamento di massima della terminazione; l'accoppiamento della presa e degli spinotti cilindrici presenti nella spina del terminale d'utente.

2.2 - Tolleranze.

Per le quote riportate sui disegni di cui al paragrafo precedente e per le quali non sono indicate tolleranze, sono possibili i seguenti scostamenti:

+ o - 0,1 mm per i particolari metallici lavorati;

+ o - 0,3 mm per gli spessori delle pareti (da misurare sul bordo superiore) delle parti stampate in termoplastica;

+ o - 0,4 mm per le rimanenti quote indicate nelle parti stampate in termoplastica.

2.3 - Materiali.

Per le prese senza protezione, per quelle con fusibili e per quelle con PTCR:

a) corpo: materiale termoplastico con bassa tendenza alla carica elettrostatica. Il corpo della presa e' ricavato in un solo pezzo mediante stampaggio ad iniezione;

b) coperchio: come nel punto a);

c) molle di contatto: bronzo fosforo Cu-Sn 7 UNI 2527-74 spessore 0,4 mm, nichelate; le molle possono essere anche realizzate in alpaca laminata per molle (vedi fig. 2).

Per le prese con PTCR ed impedenza:

a) corpo, coperchio e molle di contatto: stessi materiali di cui sopra;

b) fondello di chiusura posteriore: stesso materiale del corpo. La chiusura e' sigillata in modo che il grado di protezione all'umidità della parte posteriore della presa risulta maggiore o uguale a IP55C.

2.4 - Spinotti cilindrici.

Gli spinotti cilindrici sono realizzati secondo quanto indicato nella fig. 2.

2.5 - Proprieta' del materiale termoplastico.

Il materiale termoplastico impiegato per lo stampaggio delle terminazioni ha le seguenti proprieta':

a) proprieta' elettriche: la rigidita' dielettrica, determinata secondo quanto indicato nella tabella UNI 4291, non e' inferiore a 10 KV/mm;

b) altre caratteristiche: astatico: bassa tendenza alla carica elettrostatica.

3 - Caratteristiche elettriche.

3.1 - Tensioni.

La tensione continua nominale presente tra i morsetti di attestazione della linea di utente e' pari a 60V o 48V. Non e' stabilito quali dei due morsetti sia il positivo e quale il negativo.

3.2 - Correnti.

La corrente continua massima che puo' attraversare i contatti e' pari a 110 mA.

3.3 - Impedenza caratteristica.

Qualora presente nella presa, l'impedenza citata all'art. 3.1 puo' essere realizzata come segue:

connessione serie di un resistore del valore di 12 kohm + o - 10%, 0,5 W e di un condensatore da 1 micron F + o - 10%, 0,5 W e $V_{lav} = 250 V$; un condensatore da 1 micron F + o - 10%, 0,5 W e $V_{lav} = 250 V$.

Tale impedenza deve essere collegata in parallelo alle connessioni per l'attestazione della linea.

Visto, il Ministro delle comunicazioni
Maccanico

----> Vedere IMMAGINI alle Pagg. 10 - 11 della G.U. <----

Allegato 2

1 - Terminazione di rete per l'accesso base del servizio ISDN a larga scala.

1.1 - Generalita'.

Il presente allegato stabilisce le caratteristiche tecniche della terminazione di rete per l'accesso base del servizio ISDN a larga scala (NT1).

L'NT1 e' un apparato che ha la funzione di interfacciare, lato centrale, il sistema trasmissivo numerico nazionale a due fili denominato interfaccia U (codice di linea 2B1Q o 4B3T) mentre, lato utente, gestisce il sistema di distribuzione a quattro fili, denominato interfaccia S.

1.2 - Caratteristiche e prescrizioni costruttive.

1.2.1 - Zona accessibile all'utente:

La zona accessibile all'utente e' costituita da due jack RJ45.

1.2.2 - Caratteristiche tecniche.

Le caratteristiche tecniche, elettriche e meccaniche della presa RJ45, equipaggiata ad 8 poli, sono conformi alle norme ISO 8877, EN e ENV 41001.

1.2.3 - Caratteristiche elettriche.

Le caratteristiche elettriche ed i protocolli dell'interfaccia S sono quelli definiti dagli standard ETSI: ETS 300-012, ETS 300-125,

ETS 300-102, rispettivamente per i livelli 1, 2 e 3.

2 - Terminazione di rete per l'accesso base del servizio ISDN a larga scala con due attacchi telefonici integrati.

2.1 - Generalita'.

Il presente allegato stabilisce le caratteristiche tecniche della terminazione di rete per l'accesso base del servizio ISDN a larga scala con due attacchi analogici integrati. Tale terminazione e' chiamata "NT1 plus" e fornisce tutte le prestazioni della terminazione di rete denominata NT1.

2.2 - Caratteristiche e prescrizioni costruttive.

2.2.1 - Zona accessibile all'utente.

La zona accessibile all'utente e' costituita da una presa RJ45 per l'interfaccia S, mentre per l'interfaccia analogica e' prevista una morsettiera a vite.

2.2.2 - Caratteristiche tecniche.

Le caratteristiche tecniche, elettriche e meccaniche, della presa RJ45 sono conformi a quanto indicato per la terminazione NT1.

Le caratteristiche elettriche dell'interfaccia analogica sono conformi a quanto indicato nell'allegato 1.

Visto, il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

N O T E

Avvertenza:

Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.